

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 18/01/2018, n. 1183

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACALONE	Giovanni	-
Presidente	-	
Dott. ARMANO	Uliana	- rel.
Consigliere	-	
Dott. LAMORGESE	Antonio Pietro	-
Consigliere	-	
Dott. DE MARZO	Giuseppe	-
Consigliere	-	
Dott. DI MARZIO	Paolo	-
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3103/2015 proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

M.S.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 6710/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

FRANCESCA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 6040/2013 il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di apolide a M.S., nata a (OMISSIS) da cittadina jugoslava (non essendo stata riconosciuta dal padre).

Investita dell'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6710/2014, ha rigettato il gravame.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che il riconoscimento dello status di apolide postula unicamente l'accertamento del mancato possesso della cittadinanza che il richiedente potrebbe in concreto possedere, e non dell'ulteriore requisito costituito dall'impossibilità di ottenere la cittadinanza estera. Nella specie risulta dalla documentazione allegata che la M. non possiede nè la cittadinanza italiana nè la cittadinanza dello Stato con cui ella presenta il collegamento più stretto, cioè la Serbia.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno sulla base di due motivi. Non svolge difese l'intimata M.S..

In esito all'adunanza camerale del 09/12/2016, tenutasi presso la Sesta sezione civile, la trattazione del presente ricorso è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 4727/2017, alla pubblica udienza della Prima sezione civile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene contestata la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 28/09/1954, come resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, la cui corretta interpretazione impone di considerare apolide il soggetto che, oltre a non essere cittadino di alcuno Stato, non possa nemmeno acquistare in concreto la cittadinanza di quegli Stati con cui abbia un collegamento effettivo alla luce dei relativi ordinamenti giuridici. Nella specie, la Corte d'appello ha riconosciuto alla M. lo status di apolide soltanto sulla base della mancata iscrizione della medesima nei registri della Repubblica di Serbia, e senza alcuna concreta dimostrazione circa l'impossibilità di acquistare la cittadinanza in relazione alla normativa serba.

Con il secondo motivo viene contestata la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della Legge della Repubblica di Serbia n. 134 del 2004 del 21/12/2004, che prevede, all'art. 28, la possibilità di acquisto della cittadinanza in forza di una dichiarazione scritta presentata da soggetto maggiore di diciotto anni, abile al lavoro e di nazionalità serba o di altra nazionalità.

In prossimità della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., di cui, tuttavia, non può tenersi conto in quanto tardiva.

Il primo motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione.

La valutazione espressa dalla Corte d'appello non è corretta, avendo considerato sufficiente, ai fini del riconoscimento dello status di apolide, il mancato possesso della cittadinanza della Repubblica di Serbia da parte dell'odierna intimata. Invero, questa Corte ha di recente statuito, in una fattispecie del tutto analoga, che "nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili" (Cass. n. 28153 del 24/11/2017).

La condizione di soggetto che "nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione", come fatto costitutivo del diritto al riconoscimento dello status di apolide (art. 1, comma primo, della Convenzione

di New York del 28/09/1954 sullo status degli apolidi, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962), comprende tanto l'accertamento del mancato possesso della cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui il soggetto intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi, quanto l'accertamento, intimamente connesso al primo, circa l'assenza delle condizioni giuridiche e/o fattuali che permettano al soggetto medesimo di acquisire - attraverso un'istanza, una dichiarazione di volontà o simili formalità di carattere amministrativo - la cittadinanza di quel determinato Stato. Lo stesso concetto di "rapporti significativi", che vale ad escludere che il campo d'indagine sia esteso a tutti gli Stati del mondo, si riferisce a quei rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica, oppure a domanda, dello status civitatis, ad esempio in ragione della nascita o della residenza sul territorio, oppure della discendenza da cittadini di quello Stato (che è il caso di specie, essendo la M. nata da cittadina dell'ex-Iugoslavia).

In tali giudizi, come statuito già dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 28873 del 2008 (e successivamente da Cass. n. 15679 del 21/06/2013), non può prescindersi dall'analisi delle leggi sulla cittadinanza degli Stati rilevanti, al fine di verificare a livello normativo quali siano le condizioni cui quegli ordinamenti subordinano l'acquisizione dello status civitatis, eventualmente con il supporto delle informazioni richieste dal giudice alle competenti autorità amministrative, diplomatiche o consolari dello Stato italiano o dello Stato straniero. Tuttavia, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito (affermato in primo luogo da Cass. n. 4262 del 03/03/2015 e ribadito da Cass. 28153 del 24/11/2017 che tratta di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella dedotta nel presente giudizio) non esclude che incomba sul richiedente l'onere di allegazione specifica non solo della condizione di "non-cittadino" dello Stato o degli Stati di prossimità, ma anche dell'assenza dei presupposti normativi e/o fattuali che consentano al medesimo il riconoscimento dello status civitatis da parte di quei medesimi Stati, dovendo egli indicare tutti i fatti costitutivi del diritto invocato. Il principio dell'attenuazione dell'onere della prova e il correlativo obbligo di cooperazione istruttoria officiosa, infatti, operano soltanto "al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificatamente i sistemi normativi e procedurali riguardanti la cittadinanza degli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti" (Cass. 28153 del 24/11/2017).

Sotto altro profilo, deve rilevarsi che la documentazione da cui risulti il mancato possesso di una determinata cittadinanza non è, di per sé sola, sufficiente a provare lo status di apolidia (Cass. 15679 del 21/06/2013), dovendo il giudizio in questione essere sempre condotto, come poc'anzi detto, alla luce dell'effettiva possibilità, sul piano normativo e fattuale, del richiedente di acquisire la cittadinanza del Paese di riferimento. A tale accertamento la Corte d'appello si è sostanzialmente sottratta, e, disattendendo i principi che in tale materia regolano l'onere dell'allegazione e della prova, ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla documentazione attestante che la M. non è cittadina della Repubblica di Serbia.

In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto innanzi richiamati e provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018